

DECRETI-GOM-USPEV-NIC



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. n.

Roma,

All'Ufficio per la Sicurezza Personale
e per la Vigilanza

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione

S E D E

e, p.c.

Ai Sigg. Vice Capi del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili dei Settori
dell'Ufficio dell'Organizzazione e
delle Relazioni

S E D E

Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Provvedimento del Capo del Dipartimento del 2.11.2011 recante:
"Determinazione organico e modalità di accesso all'Ufficio per la Sicurezza
Personale e per la Vigilanza".


Per i successivi seguiti di competenza, si trasmette vistato dai competenti
Organi di controllo il provvedimento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



GDAP-0073873-2012

PU-GDAP-1a00-22/02/2012-0073873-2012

*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, recante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2007 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali centrali e territoriali di livello non generale presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ;
- VISTO il D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, istitutivo dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale;
- VISTO il D.M. 31 marzo 2004 istitutivo dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la Vigilanza, nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- VISTI i Provvedimenti del Capo del Dipartimento 12 giugno 2007 e 1 agosto 2007 relativi rispettivamente alla sede del Dipartimento ed alla sede del Ministero della Giustizia, con cui sono state disciplinate l'organizzazione e le attività dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, demandando per alcuni profili del servizio la definitiva regolamentazione ad un ulteriore atto;
- RITENUTO pertanto di definire quanto previsto provvisoriamente e quanto rinviato ad ulteriore provvedimento dagli artt. 4 e 5 del P.C.D. 12 giugno 2007 e dall'art. 7 del P.C.D. 1 agosto 2007;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

EMANA

Il seguente provvedimento



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono:
 - per "Amministrazione", l'Amministrazione penitenziaria;
 - per "Ufficio", l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
 - per "U.C.I.S.", l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Ministero dell'Interno.

Art. 2

(Direttore dell'U.S.Pe.V.)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento ad un appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, per un tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Fino alla disponibilità di adeguate qualifiche del ruolo dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, alla direzione dell'U.S.Pe.V. è preposto un ufficiale generale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, tenuto conto del percorso professionale, delle capacità professionali ed organizzative dimostrate e dei titoli acquisiti. Si applicano i termini indicati al comma 1.

Art. 3

(Contingente del personale)

1. Il contingente di personale da destinare all'U.S.Pe.V. è determinato nel minimo in 350 unità e nel massimo in 450 unità appartenenti ai diversi ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, come indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
2. Il personale dell'U.S.Pe.V. è nominato dal Capo del Dipartimento fra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi del Corpo di polizia penitenziaria e tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori accede all'U.S.Pe.V. a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale e di un corso di formazione della durata di tre mesi, organizzati dalla Direzione generale del personale e della formazione.
4. La domanda di accesso e trasferimento all'U.S.Pe.V. contiene la clausola espressa di accettazione della temporaneità dell'incarico e del successivo trasferimento alla sede di provenienza, salvo quanto previsto dal comma 9, come da modello di domanda allegato al presente decreto.
5. Il periodo di permanenza all'U.S.Pe.V. è pari a quattro anni, prorogabile, a richiesta dell'interessato per un periodo di due anni.
6. Al compimento del primo periodo di servizio di cui al comma 4 il personale che intende proseguire il servizio nell'U.S.Pe.V. ripete la procedura di accertamento dell'idoneità.
7. In caso di esito positivo, il personale è confermato nel servizio, a domanda, per un periodo di anni due.
8. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. Al completamento del periodo di cui al comma 5, il personale è trasferito a domanda alla sede di provenienza anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, ovvero ad altra sede secondo i criteri individuati mediante accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore dell'Ufficio, può disporre, secondo le procedure indicate agli articoli 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il trasferimento immediato nella sede di provenienza dell'appartenente all'U.S.Pe.V. che abbia posto in essere comportamenti incompatibili con il servizio svolto.
10. Il servizio operativo espletato alle dipendenze dell'U.S.Pe.V. è computato secondo un criterio di maggiorazione progressiva del punteggio in funzione del tempo di permanenza, definito con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 4

(Requisiti per l'accesso all'U.S.Pe.V.)

1. La Direzione generale del personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello per l'accesso all'U.S.Pe.V. individuando il numero dei posti disponibili, prevedendo che il 10% degli stessi sia riservato agli agenti neoassunti o comunque che abbiano un'anzianità di servizio inferiore ai tre anni alla data del bando, nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione o della posizione nel ruolo di anzianità, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di patologie che arrecano pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - b) aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio non inferiore a "buono";
 - c) assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizio di responsabilità ;
 - d) assenza di sanzioni disciplinari nell'anno precedente al termine di cui al successivo comma 4 – o nel periodo utile se l'anzianità di servizio è inferiore – e comunque assenza di sanzioni disciplinar superiori alla pena pecuniaria.

I requisiti i cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere documentati a cura dell'Ufficio di appartenenza.
2. Gli agenti neoassunti ammessi frequentano il corso di cui all'art.3, comma 3, della durata di tre mesi.
3. Alla restante parte dei posti resi disponibili con l'interpello è assegnato personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a trentacinque anni per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e non superiore a quaranta anni per gli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - b) assenza di patologie che arrecano pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - c) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a "buono".
 - d) assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizio di responsabilità;
 - e) assenza di sanzioni disciplinari nell'anno precedente al termine di cui al successivo comma 4 e comunque assenza di sanzioni disciplinari superiori alla pena pecuniaria.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere documentati a cura dell'ufficio di appartenenza.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'interpello.
5. La Direzione Generale del personale e della formazione indica nell'interpello i requisiti psicologici e attitudinali che devono essere posseduti dagli aspiranti ai fini del giudizio di idoneità attitudinale.
6. All'esito delle selezioni attitudinali che si concludono con giudizio definitivo di idoneità o non idoneità, la commissione di cui all'articolo 5, nel rispetto, in ordine, delle qualifiche, della posizione in ruolo, nell'ambito di ciascun ruolo considerato, dell'anzianità di servizio tra personale maschile e femminile ed a parità di quest'ultima con priorità per il personale di età maggiore, redige ed approva una graduatoria finale del personale idoneo per ciascun ruolo, unica per il personale maschile e femminile; le graduatorie sono trasmesse alla Direzione Generale del personale e della formazione per i provvedimenti conseguenti.
7. E' ammesso al corso di qualificazione di cui all'articolo 3, comma 3, un numero di aspiranti pari ai posti messi a concorso maggiorato del trenta per cento, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
8. Il corso è organizzato dalla Direzione Generale del personale e della formazione, d'intesa con l'Ufficio, sulla base delle direttive emanate dall'U.C.I.S., secondo quanto indicato al successivo articolo 7 comma 4.
9. Le graduatorie finali di merito emanate all'esito del corso di formazione mantengono la loro validità fino alla pubblicazione dei bandi di selezione successivi e comunque non oltre quattro anni dall'approvazione.
10. Il personale risultato idoneo, ma non assegnato alle dipendenze dell'Ufficio, rientra nella sede di effettivo servizio.

Art.5 (Commissione)

1. Con decreto del Direttore Generale del Personale e della Formazione è nominata una commissione per le selezioni e per gli esami finali del corso di qualificazione composta da un Dirigente generale che la presiede, dal Direttore dell'U.S.Pe.V., da uno psicologo,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

da un perito selettore dell'Amministrazione e da due funzionari dei ruoli direttivi del Corpo, di cui uno assume le funzioni di segretario.

2. Nel provvedimento di nomina sono designati anche i membri supplenti, in numero e qualifica corrispondenti ai componenti titolari.

Art. 6

(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Il dipendente che intenda accedere all'U.S.Pe.V. deve proporre domanda, da presentarsi entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di divulgazione dell'interpello a cura della Direzione generale del personale e della formazione. Il termine è perentorio.
2. La domanda di cui al comma 1, redatta su carta libera utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente decreto è presentata unicamente presso l'ufficio di appartenenza che provvede ad annotarvi la data di deposito ed il numero di protocollo. Il dipendente che si trovi legittimamente fuori dall'ufficio di appartenenza può presentarla entro il termine di cui al comma 1 in ogni istituto o servizio dell'Amministrazione.
3. L'ufficio trasmette la domanda non oltre 5 giorni della scadenza del termine di presentazione al Provveditorato Regionale territorialmente competente. Il Provveditorato entro i successivi 5 giorni cura la consegna delle domande ricevute alla Direzione generale del personale e della formazione di Roma.
4. L'osservanza del termine di presentazione della domanda è comprovata dall'annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero del registro di protocollo dell'ufficio che riceve l'istanza.
5. Non sono ammesse a valutazione le domande presentate oltre il termine di cui al comma 1, né le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate al comma 2.

Art. 7

(Corso di formazione)

1. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, è ammesso ai corsi di formazione, della durata di tre mesi.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del rispettivo corso comporta l'esclusione dal medesimo.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale all'esito del quale vengono formate le graduatorie finali di merito per l'assegnazione alle dipendenze dell'U.S.Pe.V..
4. Con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione sono stabiliti i programmi e le modalità dei corsi di formazione, degli esami di fine corso e di redazione delle relative graduatorie finali di merito.

Art. 8

(Revoca della domanda)

1. Le richieste di revoca di accesso all'U.S.Pe.V. possono essere presentate fino al giorno successivo alla formale emanazione del provvedimento d'immissione nello stesso Ufficio.

Art. 9

(Sicurezza e tutela del Direttore dell'U.S.Pe.V.)

1. Per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale, al Direttore dell'U.S.Pe.V. è concesso un alloggio di servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.

Art. 10

(Disposizioni per la stabilizzazione dell'impiego e delle funzioni del personale)

1. Il personale già assegnato all'Ufficio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del P.C.D. 1 agosto 2007, nonché di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 4 del P.C.D. 12 giugno 2007, continua ad essere impiegato con le medesime modalità.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto.
3. Il Direttore dell'Ufficio esercita stabilmente i compiti e le funzioni di cui all'art. 5, comma 2, del P.C.D. 12 giugno 2007.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- 4. Con uno o più separati provvedimenti del Capo del Dipartimento vengono determinate le dotazioni strumentali e materiali dell'Ufficio, di cui all'art. 5, comma 5, del P.C.D. 12 giugno 2007.-

2/11/2011

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco IONTA

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE
DIPARTIMENTO DI CONTABILITÀ GENERALE STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1078/8

Addi..... 23 NOV 2011
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV

Giustizia
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi..... 12 GEN 2012
Reg. n. Fog. n.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Situazione attuale al 27/06/2011

"Polo Rebibbia"

Tabella

Livello minimo

Situazione attuale	
Agenti - Assistenti	115
Sovrintendenti	21
Ispettori	14
Commissari	0
Totale	150

Tabella

Livello massimo

Livello minimo	
Agenti - Assistenti	145
Sovrintendenti	39
Ispettori	15
Commissari	1
Totale	200



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Situazione attuale al 28/06/2011

"Reparto Sicurezza e Vigilanza"

Tabella A
Livello minimo

Totale Personale <i>Sede di via Arenula</i>	
Commissari	1
Ispettori	13
Sovrintendenti	26
Agenti - Assistenti	160
Totale	200

Tabella B
Livello massimo

Totale Personale <i>Sede via Arenula</i>	
Commissari	1
Ispettori	12
Sovrintendenti	30
Agenti - Assistenti	208
Totale	250

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRARZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO _____

R O M A

Il/la sottoscritt_ _____ nato/a _____
(prov. _____)

il _____, in servizio presso _____ con la qualifica di _____, matr. ministeriale n. _____ chiede di essere ammesso a partecipare all'interpello indetto con P.D.G. _____ per l'accesso all'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza presso la cui sede chiede eventualmente di essere trasferito.

A tal fine dichiara:

- 1) di essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria il _____;
- 2) di rivestire al qualifica di _____ del ruolo _____ del Corpo di polizia penitenziaria;;
- 3) di aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio complessivo di _____, con punti _____, per l'anno _____;
di _____, con punti _____, per l'anno _____;
di _____, con punti _____, per l'anno _____;
- 4) di dare completa disponibilità all'impiego nell' Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza in qualsiasi sede ove sia chiamato ad operare;
- 5) di accettare la temporaneità dell'incarico ed il successivo trasferimento alla sede di provenienza.

_____, li

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

ASSUNTA AL PROTOCOLLO _____

CON NUMERO DI PROTOCOLLO _____